

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Monitoraggio del Centro Studi sui bandi di progettazione

5 FEDERAZIONE

Verbale Consiglio del 19.01.2010

6 OPERE PUBBLICHE

Nuove soglie di applicazione delle norme UE sugli appalti
Circolare del Ministero sui requisiti dei professionisti
Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali edili

8 GIURISPRUDENZA

Non spetta il pagamento del progetto inadeguato
Oneri di urbanizzazione dovuti in assenza di opere relative
Parcelle professionali: liquidazione da parte dell'Ordine

10 AMBIENTE E SICUREZZA

Al via il nuovo sistema informatico per il controllo dei rifiuti
Nuova procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica

11 NORMATIVA TECNICA

Solo ingegneri magistrali per le strutture in zona sismica
Nuova circolare sulle Norme tecniche per le costruzioni

13 VARIE

Detrazione 55%: software per l'invio della comunicazione
Piano Casa nel Friuli Venezia Giulia
Nuove disposizioni con la Finanziaria 2010

Contiene inserto redazionale provinciale

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

2009

6

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente Fulvio Bressan
segretario Alberto Pich
tesoriere Roberto Vanon

consiglieri Paola Bisiach
Alberto Mario Landri (sez. B)
Alessio Roselli
Alberto Tibo
Mauro Ussai
Pietro Zandegiacomo Rizìo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente Umberto Natalucci
vice presidente Vittorio Bozzetto
segretario Sara Stivella
tesoriere Nino Aprilis
cons. anziano Luigi Battistella

consiglieri Fabio Braccini
Antonino Colussi
Domenico D'Andrea
Gian Luigi Pasut (sez. B)
Claudio Pillon
Andrea Tegon

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente Salvatore Noè
consigliere Elisabetta Delben
tesoriere Stefano Patuanelli

consiglieri Mario Bucher
Giovanni Cervesi
Franco Frezza
Giulio Gregori
Roberta Manzi (sez. B)
Fausto Rovina
Renzo Simoni
Mario Vianelli

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente Elena Moro
vice presidente Massimo Cisilino
vice presidente Federico Fant
segretario Raffaele Perrotta
tesoriere Marco Disnan

consiglieri Pino Bellinetti
Renato Candotti
Mario Capellari
Giulio Gentili
Giampaolo Guaran
Doris Guion (sez. B)
Pierluigi Marzullo
Antonino Morassi
Giuliano Parmegiani
Stefano Urbano

direttore responsabile
Gaetano Cola

direttore di redazione
Elena Moro

redazione
Vittorio Bozzetto
Massimo Cisilino
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Pich
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice
ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico
DSF Design - Latisana (UD)

stampa
Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

Monitoraggio del Centro Studi sui bandi di progettazione

Diffusa arbitrarietà nella determinazione dei compensi da porre a base d'asta; ribassi medi nell'ordine del 40% e massimi anche del 100,0%; crescente marginalizzazione dei liberi professionisti nel mercato dei bandi pubblici di progettazione. Come evidenziato nel commento introduttivo a firma dell'ing. Romeo La Pietra, Presidente del Centro Studi del CNI, sono queste le conseguenze della liberalizzazione dei compensi professionali che emergono analizzando i risultati del monitoraggio, realizzato dal Centro studi stesso, sui bandi di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria pubblicati nel quarto trimestre 2009.

Il monitoraggio ha rilevato 839 bandi di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria, per un importo a base d'asta complessivo che non arriva ai 5 miliardi di euro. Di essi, 297 riguardano bandi in cui è richiesta almeno una delle fasi di progettazione senza l'esecuzione dei lavori (per un valore complessivo posto a base d'asta pari a circa 90milioni). Una quota di poco superiore (312 bandi) prevede, oltre alla progettazione, anche l'esecuzione dei lavori, 37 dei quali in *project financing*¹. Dal punto di vista "economico", i bandi che prevedono anche l'esecuzione dei lavori coprono ovviamente la stragrande maggioranza degli importi complessivi posti a base d'asta: tale tipologia di appalti "riceve" circa il 98% degli importi posti a base d'asta con un valore che si aggira intorno ai 4 miliardi e mezzo di euro². Degli altri 230 bandi, 33 concernono concorsi di idee o di progettazione mentre i restanti 197 richiedono altri servizi di ingegneria quali quelli relativi a *collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, studi di fattibilità, valutazione ambientale strategica, misure e contabilità, pianificazione urbanistica*, etc. L'importo complessivo posto a base d'asta per i servizi di ingegneria diversi dalla progettazione è pari a 22milioni e 250mila euro³.

Per quanto riguarda le gare in cui era richiesta almeno una delle fasi di progettazione senza esecuzione dei lavori, l'importo medio di aggiudicazione si aggira intorno ai 180mila euro, con un ribasso medio pari al 40%. Se per gli importi si rileva un sensibile calo rispetto al trimestre precedente (l'importo medio di aggiudicazione sfiorava i 380mila euro), la media dei ribassi resta pressoché identica a quella degli ultimi trimestri (39% nel secondo e 40% nel terzo). Il 25,6% della aggiudicazioni tuttavia fa registrare aggiudicazioni con ribassi superiori al 50%, e un ribasso massimo pari addirittura al 100,0%.

Per gli incarichi di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione si registrano ribassi compresi tra il 22% e il 33% per una media pari al 30,2% sebbene, come tutte le prestazioni attinenti alla sicurezza, dovrebbero essere escluse dal ribasso in fase di aggiudicazione.

Nei casi in cui il bando prevedeva lo svolgimento di tutte e tre le fasi di progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) unitamente ai servizi di *direzione lavori*

e *coordinamento della sicurezza* nella fase sia di *progettazione* che di *esecuzione*, il ribasso medio è stato pari al 33,3% con un picco pari al 75%.

Nonostante queste evidenze, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato continua ad affermare che "(...) non si rinvergono ragioni che giustifichino restrizioni alla concorrenza con riguardo alla determinazione del compenso dei professionisti per prestazioni professionali relative ai lavori pubblici"⁴.

In realtà di ragioni ve n'è più d'una. In base ad una stima, i "risparmi" determinati dalla libera ribassabilità dei corrispettivi degli incarichi di progettazione, rispetto alla possibilità di apportare una riduzione massima del 20% (così come sancito dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ora abrogato dall'art. 2 del Dlgs 152/2008), nel quarto trimestre sono inferiori al 2% (1,8%) del costo delle opere alle quali tali servizi di progettazione si riferiscono.

Tali risicati vantaggi, in termini di riduzione dei costi per le stazioni appaltanti, non compensano in alcun modo i rischi (in termini di costo finale dell'opera, rispetto dei tempi, sicurezza) che una progettazione "al massimo ribasso" comporta. È per questo che la Germania⁵ continua a determinare i compensi di ingegneri e architetti attraverso tariffe vincolanti per legge mentre gli Stati Uniti⁶ vietano il ricorso al criterio del "massimo ribasso" per l'affidamento degli incarichi pubblici di progettazione.

Ma l'effetto più evidente della liberalizzazione dei compensi per le prestazioni di ingegneria nel settore dei lavori pubblici è la progressiva marginalizzazione dei liberi professionisti. Essi sono di fatto esclusi dai bandi che assegnano congiuntamente incarichi di progettazione ed esecuzione dei lavori; in termini numerici, solo il 7,9% dei bandi di progettazione ed esecuzione aggiudicati nel quarto trimestre 2009 è stato acquisito dai liberi professionisti (individuali, associati o strutturati in forma di società di professionisti) o da raggruppamenti/associazioni temporanee che li vedono coinvolti, mentre se si considera il valore delle aggiudicazioni tale quota per questo trimestre sale all'11% (nel terzo trimestre era il 3,1%).

I liberi professionisti (individuali, associati o strutturati in

forma di società di professionisti) e i raggruppamenti/ associazioni temporanei che li vedono coinvolti "resistono" meglio nei bandi aventi ad oggetto la progettazione e gli altri servizi di ingegneria (senza esecuzione dei lavori); nell'ultimo trimestre 2009 essi si sono aggiudicati, in termini numerici, il 73,6% di questa tipologia di bandi, quota che scende però al 59% se si considera l'importo degli incarichi.

Anche nel quarto trimestre del 2009, continuano a permanere alcune criticità che riguardano, in particolar modo, i criteri di aggiudicazione utilizzati dalle stazioni appaltanti per i bandi di progettazione, i requisiti professionali richiesti nei bandi che associano attività di progettazione ed esecuzione, l'illecita richiesta di cauzioni in capo ai professionisti che partecipano agli affidamenti degli incarichi di progettazione.

Come è noto, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa trova il proprio ambito privilegiato di operatività nell'aggiudicazione di prestazioni complesse che impongono un'attenta valutazione delle soluzioni proposte. Anche alla presenza di una previsione normativa che concede alle stazioni appaltanti libertà di scelta tra i due criteri di aggiudicazione, tale discrezionalità sembra dover essere vincolata alla attenta valutazione della complessità tecnologica e/o progettuale dell'intervento da aggiudicare, riservando il criterio del prezzo più basso esclusivamente agli interventi semplici e ordinari.

Una significativa quota di bandi di progettazione continua però ad essere aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (20 bandi nel periodo ottobre-dicembre, pari al 6,7% di quelli rilevati) o associando a tale criterio anche la valutazione del curriculum (28 bandi nel periodo ottobre-dicembre, pari al 9,4% di quelli rilevati). Inoltre, anche quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti non sempre si uniformano alle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture⁷ in base alle quali, sarebbe opportuno che "gli elementi qualitativi di valutazione delle offerte rivestano complessivamente un "peso" maggioritario rispetto all'elemento "prezzo" e all'elemento "tempo": in 11 bandi (7,1%), infatti, il peso degli elementi "prezzo-tempo" è superiore a quello degli elementi tecnici, mentre in altri 6 bandi (3,9%) le due componenti (qualitativa e quantitativa) si equivalgono.

A seguito inoltre delle modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici dal Dlgs n. 152/2008, dal 17 ottobre 2008 (data di entrata in vigore del Decreto in questione) è diventato facoltativo per le stazioni appaltanti utilizzare i corrispettivi, di cui attualmente al Dm 4 aprile 2001, per la determinazione degli importi da porre a base d'asta per

gli affidamenti degli incarichi di progettazione: tale facoltà viene utilizzata nel 31,6% dei bandi.

Altro elemento critico concerne i requisiti richiesti ai progettisti nel caso di gare di progettazione ed esecuzione lavori. Il Dlgs 163/2006, all'art. 53 comma 3, prevede che "quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ..., gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione⁸)".

Le maggior parte delle stazioni appaltanti continua invece a disattendere il dettato normativo. Il 51,3% dei bandi (160 bandi) ritiene sufficiente che gli operatori economici dispongano dell'attestazione SOA di progettazione ed esecuzione. Il 23,1% dei bandi (72 bandi) richiede, al contrario, che oltre all'attestazione SOA, il progettista sia in possesso comunque dei requisiti di progettazione, mentre solo in un bando tali requisiti sono richiesti a prescindere dal possesso o meno dell'attestazione di qualificazione SOA.

Altro elemento penalizzante per i progettisti riguarda, infine, l'illegittima richiesta, da parte delle stazioni appaltanti, del deposito della cauzione definitiva e/o provvisoria. Con la determinazione n. 6 dell'11 luglio 2007 l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha ribadito che "la polizza per responsabilità civile disciplinata dall'art. 111 del Dlgs n. 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l'affidamento di incarichi di progettazione" e dunque "le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo".

Nonostante l'acclarata palese illegittimità, le stazioni appaltanti continuano a richiedere ai progettisti il deposito della cauzione provvisoria (nella quasi totalità pari al 2% del prezzo base indicato nel bando) e della cauzione definitiva (pari al 10%): nel trimestre ottobre-dicembre si sono rilevati 19 bandi (6,4%), aventi ad oggetto esclusivamente servizi di ingegneria, comprendenti almeno una delle fasi di progettazione dell'opera, che richiedono ai progettisti il versamento sia della cauzione definitiva che di quella provvisoria, 11 bandi (3,7%) che richiedono solo la cauzione provvisoria e 10 bandi (3,4%) che richiedono solo la cauzione definitiva.

¹ Non sono stati presi in esame gli avvisi indicativi di *project financing*.

² Valore relativo a 280 bandi su 312 pubblicati.

³ Valore relativo a 159 bandi su 197 pubblicati.

⁴ IC34 citata, punto 305, pagina 122.

⁵ Il 28 aprile 2009 il Governo Federale ha aggiornato, dopo 14 anni, le tariffe obbligatorie per le prestazioni di ingegneri e architetti (*Honorarordnung für Architekten und Ingenieure -HOAI*). Il nuovo tariffario prevede un incremento medio dei compensi di ingegneri

e architetti del 10%. Il Governo tedesco ha stimato che le nuove tariffe di ingegneri e architetti comporteranno, per le sole amministrazioni pubbliche, maggiori oneri per 290 milioni di euro l'anno.

⁷ Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16 novembre 2007, pubblicata sulla G.U. n. 271 del 21 novembre 2007.

⁸ Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera n, D.Lgs. n. 113 del 2007.

Estratto del Verbale del Consiglio Direttivo della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia

Il 19 gennaio alle ore 18.00, presso il Centro Congressi San Marco in Piazza Grande a Palmanova, si è svolta la riunione del Consiglio Direttivo, con il seguente ordine del giorno:

1. Rinnovo cariche
2. Varie ed eventuali

Sono presenti gli ingegneri: Fulvio Bressan e Pietro Zandegiacomo Rizzi per l'Ordine di Gorizia; Umberto Natalucci e Nino Aprilis per l'Ordine di Pordenone; Salvatore Noè e Franco Frezza per l'Ordine di Trieste; Gianpaolo Guaran ed Elena Moro per l'Ordine di Udine

1. Rinnovo delle cariche

Il Presidente uscente, Gianpaolo Guaran, introduce il primo punto dell'ordine del giorno, evidenziando che ciascuno dei componenti del Consiglio di Federazione può essere eletto presidente e ipotizzando l'adeguamento delle durate delle cariche a quelle dei Consigli di appartenenza.

L'ing. Bressan suggerisce un criterio di rotazione nell'avvicendamento delle cariche e, dunque, propone alla presidenza l'ing. Natalucci. Il prof. Noè e l'ing. Moro si dicono d'accordo e così gli altri Consiglieri: Natalucci viene eletto Presidente.

L'ing. Natalucci ringrazia per la fiducia accordatagli ed il presidente uscente per la mole di lavoro svolto in anni difficili, nella difficoltà di ottenere un rapporto collaborativo con le istituzioni regionali. Passa ad enumerare i primi temi su cui il nuovo Consiglio dovrà deliberare:

- rinnovo dello statuto;
- formazione delle commissioni;
- osservazioni alla legge regionale n. 16/2009;
- osservazioni alle nuove norme regionali su codice dell'edilizia e piano casa.

Segue discussione sull'attribuzione delle altre cariche.

Unanimemente si ritiene opportuno che Segretario sia nominato l'ing. Aprilis, dello stesso Ordine di appartenenza del neo Presidente.

Per la Vice Presidenza l'ing. Bressan opta per una continuità nella dirigenza con il Consiglio precedente,

vista la consuetudine di rapporti con i funzionari regionali, e propone l'ing. Guaran. Il prof. Noè si associa, pur evidenziando che, con criterio altrettanto valido, si sarebbe potuto indicare alla carica il futuro Presidente di Federazione. L'ing. Moro e gli altri consiglieri concordano sul nome di Guaran, proprio in virtù della necessità di riprendere in tempi brevi i contatti con gli uffici regionali.

Tesoriere, per decisione unanime, viene nominato l'ing. Frezza.

2. Varie ed eventuali

Vengono discussi gli ulteriori punti all'ordine del giorno. L'ing. Frezza viene incaricato di studiare una bozza di modifiche allo Statuto, in scadenza il 31.12.2010, prendendo a modello quello della Federazione della regione Veneto, ma semplificandolo.

Sulle Commissioni si delibera quanto segue.

Le commissioni regionali da istituire saranno: ambiente, energetica, informatica, lavori pubblici, qualità, sicurezza, strutture, urbanistica. Dovranno riunirsi almeno tre volte l'anno.

Entro febbraio verranno individuati almeno due rappresentanti provinciali per commissione.

I documenti stilati dalle Commissioni devono avere l'assenso dei quattro Presidenti, pur nella consapevolezza che in certi casi i tempi dati dagli uffici regionali per osservazioni a leggi o per partecipazione ad audizioni sono brevissimi.

A questo proposito, l'ing. Guaran sottolinea come la Commissione urbanistica regionale sia riuscita in breve tempo a fornire osservazioni alla legge regionale, in parte recepite, come la separazione del Piano casa dal testo di legge.

Si ritiene opportuno l'accordo con la Federazione regionale degli Architetti, come per il passato, su temi di interesse comune come ad esempio la legge regionale sui Lavori Pubblici ed una proposta comune con gli altri Ordini del Triveneto sul Codice dei contratti Pubblici.

La Presidenza della Federazione dovrà comunicare ai vari uffici regionali la nuova composizione del Consiglio e gli indirizzi della sede ufficiale, trasferitasi in Trieste a via Genova, e della sede operativa in Pordenone.

Da ultimo l'ing. Moro sollecita contributi al Notiziario degli Ingegneri del FVG, in particolare su norme di carattere impiantistico.

PUBBLICITÀ LIBERA PER I PROFESSIONISTI

L'Ordine non può sindacare sulla propaganda informativa messa in atto da professionisti individuali o in società ma solo sulla veridicità del messaggio. Lo ha stabilito il Tar dell'Emilia Romagna con la Sentenza n. 16/2010. Nel caso in esame, l'Ordine dei medici e degli odontoiatri di Bologna aveva adottato un provvedimento per impedire a una società odontoiatrica in franchising di reclamizzare prestazioni e semplificazioni di pagamento. Delibera annullata dal Tar, in base all'articolo 2 lettera b del DL 223/2006 (decreto Bersani convertito dalla legge 248/2006) che ha abrogato per i liberi professionisti, il divieto «anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi».

Nuove soglie di applicazione delle norme UE sugli appalti

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 314/65 del 1.12.2009 è stato pubblicato il Regolamento (CE) n. 1177/2009 della commissione del 30.11.2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 1.01.2010, data di entrata in vigore dello stesso, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore. Dunque i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria sono i seguenti:

- 125.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da autorità governative centrali (ministeri, enti pubblici nazionali);
- 193.000 euro per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
 - aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse dalle autorità governative centrali;
 - aventi per oggetto determinati prodotti del settore della difesa e aggiudicati dalle autorità governative centrali;
 - aventi per oggetto servizi di ricerca e sviluppo (RST), di telecomunicazione, alberghieri e di ristorazione, di trasporto per ferrovia e per via d'acqua, di collocamento del personale, di formazione professionale, di investigazione e di sicurezza, servizi legali, sociali e sanitari, ricreativi, culturali e sportivi;
- 4.845.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni.

Sono inoltre in vigore dal 1.01.2010 le seguenti soglie:

- 4.845.000 euro per gli appalti sovvenzionati direttamente

in misura superiore al 50% da amministrazioni

aggiudicatrici, quando abbiano ad oggetto:

- lavori di genio civile;
- lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
- 206.000 euro per gli appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui al punto precedente.

Per quanto concerne infine gli appalti nei cosiddetti «settori esclusi» (appalti pubblici nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali), le nuove soglie sono le seguenti:

- 387.000 euro per gli appalti di forniture e di servizi;
- 4.845.000 euro per gli appalti di lavori e per le concessioni.

La soglia europea negli appalti stabilisce il confine tra le gare soggette alle direttive europee, con maggiori obblighi di pubblicità e regole di competizione più severe, e gare di importo inferiore per le quali non scattano le norme Ue ma vige solo l'obbligo di rispettare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione degli operatori. Allo stesso modo, anche la normativa italiana, e in particolare il Codice degli appalti, prevede una regolamentazione diversa e più flessibile per le gare sotto la soglia europea.

I valori vengono aggiornati ogni due anni dalla Commissione europea in base alle oscillazioni della moneta di riferimento, i Dsp (diritti speciali di prelievo, l'unità di conto del Fondo monetario internazionale). Le nuove soglie valgono per il biennio 2010-2011.

Circolare del Ministero sui requisiti dei professionisti

Con la recente Circolare n. 4649 del 12.11.2009, pubblicata sulla G.U. n. 274 del 24.11.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce il proprio avviso sull'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006, concernente la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura (progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori e collaudo).

Si ricorda che il citato comma 15-bis dell'art. 253, come modificato dal Dlgs 152/2008, in relazione alle procedure di affidamento degli incarichi sopra elencati, prevede

che fino al 31.12.2010, per la dimostrazione dei suddetti requisiti, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, nel caso in cui sia richiesta la dimostrazione dei requisiti rispettivamente su base triennale e quinquennale. La disposizione, che riguarda liberi professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, nonché loro raggruppamenti temporanei e consorzi stabili, prevede dunque un ampliamento dell'arco temporale utilizzabile per la dimostrazione del possesso dei requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai professionisti, introducendo una maggiore flessibilità per la qualificazione dei concorrenti allo scopo di consentire una maggiore partecipazione alle suddette procedure di affidamento anche con effetti di contrasto alla crisi economica. Per quanto riguarda gli aspetti di dettaglio della disposizione in parola, in attesa dell'uscita dell'emanando Regolamento attuativo, occorre fare riferimento al Dpr 554/1999 (cfr. art. 253, comma 3, del Dlgs 163/2006), ed in particolare all'art. 66, che definisce i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per la partecipazione alle gare.

Con la Circolare 4649/2009 in esame il Ministero chiarisce che ai fini della predisposizione dei bandi e della valutazione dei requisiti la disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006 incide

esclusivamente sui requisiti di cui alle lettere a) e d) dell'art. 66 del Dpr 554/1999, per i quali la dimostrazione del possesso è richiesta rispettivamente su base quinquennale e su base triennale. In altri termini:

- quanto al requisito del fatturato globale per servizi di ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando -lettera a)- le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare nei bandi i migliori cinque anni del decennio precedente;
- quanto al requisito del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando -lettera d)- le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere e valutare i migliori tre anni del quinquennio precedente.

Non risultano invece interessati dalla disposizione di cui all'art. 253, comma 15-bis, del Dlgs 163/2006, gli altri requisiti previsti dall'art. 66 del Dpr 554/1999 e cioè l'espletamento nel decennio di servizi di ingegneria e architettura relativi ai lavori da progettare e due servizi «di punta» di cui alle lettere b e c del comma 1 dell'articolo 66. Per questi requisiti il Ministero afferma che la norma del Codice risulta inapplicabile, «in quanto la riduzione del periodo decennale (si passerebbe ai cinque migliori anni del decennio) determinerebbe una restrizione della possibilità di partecipare alle gare, in contrasto con la *ratio* ispiratrice della norma transitoria, introdotta con il precipuo intento di ampliare la concorrenza».

Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali edili

Sulla G.U. n. 267 del 16.11.2009 è stato pubblicato il Dm Infrastrutture e Trasporti 19.08.2009 recante le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione previsto per la copertura degli oneri derivanti dalla compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione per l'anno 2008. Il Fondo in oggetto è previsto dall'art. 1, comma 11 del Dl 162/2008, convertito dalla legge 201/2008.

In estrema sintesi, ai sensi dell'art. 1, della legge 201/2008, è prevista in via straordinaria per il 2008 la compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito una variazione superiore all'8%, individuati dal successivo Dm Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2009. Si ricorda che la disciplina ordinaria è dettata dall'art. 133 del Dlgs 163/2006, Codice dei Contratti.

Nello specifico, i maggiori oneri derivanti dalla

compensazione saranno coperti dapprima con risorse reperite all'interno del quadro economico dell'opera interessata dall'aumento, poi, se queste fossero insufficienti, rimodulando gli altri lavori programmati, ed infine, nel caso di ulteriore insufficienza, attingendo dal Fondo, fino ad un massimo di 300 milioni di euro, al quale hanno accesso solo le amministrazioni aggiudicatrici. Il decreto 19.08.2009 attua, dunque, la equipartizione del Fondo, destinando la dotazione di 100 milioni di euro a ciascuna categoria prevista: piccola, media e grande impresa, che abbia provveduto ad inviare entro il 16.12.2009 la richiesta.

I criteri per la definizione di ciascuna categoria sono riportati nell'art. 1, comma 1 del Dm 19.08.2009.

La quota del Fondo destinata a ciascuna categoria di imprese sarà ripartita secondo l'importo complessivo delle istanze ammissibili.

Non spetta il pagamento del progetto inadeguato

Il progettista non deve essere pagato se il Comune respinge una domanda edilizia inadeguata o inidonea. È la decisione del Tribunale amministrativo di Bari (Sentenza 16 novembre 2009 n. 3444), di particolare attualità all'indomani delle norme regionali sugli ampliamenti edilizi del 20 per cento.

Il piano casa, varato dalle Regioni, consente, infatti, ampliamenti e demolizioni con premi di volumetria, obbligando i progettisti a tener presenti non solo norme tecniche, ma anche rapporti di vicinato e qualità architettoniche degli interventi.

Il caso esaminato riguarda un fabbricato che il progettista aveva correttamente disegnato, ma che danneggiava l'area confinante: per questo motivo la commissione edilizia comunale aveva espresso un giudizio negativo, auspicando un progetto comune per le due aree adiacenti. Dopo il parere sfavorevole, il tecnico ha chiesto comunque il pagamento della parcella, ma il committente ha eccepito che la prestazione non era stata adempiuta. Questa tesi è stata condivisa dal Tribunale, analizzando il contenuto della prestazione.

Il professionista è, infatti, tenuto a fornire una progettazione idonea ad essere attuata, quindi coerente con le prescrizioni urbanistiche e con le caratteristiche dei luoghi. Ad esempio, il dissenso di un vicino (Cassazione 22129/2008) o il parere negativo di un ente o della Soprintendenza, possono ostacolare un'opera anche se questa è strutturalmente ben progettata.

Il principio che si applica, infatti, è quello dell'obbligazione "di risultato", che impegna il professionista a raggiungere un effetto ben definito, dotato di un'autonoma utilità, cioè della «realizzabilità». Quindi il progettista deve non solo avere un comportamento diligente (informato ed aggiornato nella tecnica), ma deve aggiungervi doveri accessori quali quello di "protezione" del committente da incertezze da lui non prevedibili.

Questo significa che confini, dimensioni, sismicità, geologia dei luoghi vanno accertati dal progettista e confluiscono nel concetto di realizzabilità. Non è tutto, perché oltre alle altezze e ai volumi, nella fattibilità legale ed economica del progetto il progettista deve anche prevedere eventuali campagne stampa ostili all'intervento edilizio (Cassazione, Sentenza 1208/1996), che possono ostacolare anche un progetto edilizio sulla carta corretto.

La posizione del progettista è svantaggiata anche dalla impossibilità di farsi riconoscere da un giudice l'illegittimità di un parere negativo sul progetto. La tutela della professionalità -sottolinea tra gli altri il Tar Toscana (sezione II, 986/2009)- è possibile solo se si affianca alle contestazioni dell'imprenditore, sicché al progettista spetta solo una posizione defilata ed accessoria. Di tutto ciò rischia di fare le spese il professionista, a meno che questi non si dia da fare per modificare l'idea, adeguandola a prescrizioni e desideri di sovrintendenze, commissioni, comitati e a volte anche dei vicini.

Oneri di urbanizzazione dovuti in assenza di opere relative

Il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 8757 del 24.12.2009, ha affermato, conformemente ad un consolidato ed uniforme orientamento della Giurisprudenza, che gli oneri di urbanizzazione sono dovuti anche in caso di mancanza di opere di urbanizzazione nella zona in cui ricade l'intervento assentito con il permesso di costruire.

Secondo la Corte l'art. 1 della legge n. 10 del 28.01.1977, ha introdotto, salve le eccezioni espressamente previste, il principio della onerosità delle concessioni edilizie, diversificate a seconda

delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale. Detti oneri sono dunque dovuti a prescindere dalla situazione urbanizzativa delle zone in cui ricadono i singoli interventi, poiché adempiono all'esigenza della partecipazione patrimoniale dei privati interessati al pregiudizio economico gravante sulla collettività comunale per effetto della trasformazione del territorio. Quanto invece alla modalità temporale di determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, la Corte ha ricordato come ai sensi dell'art. 7 della

legge del 24.12.1993 n. 537, questi oneri devono essere aggiornati ogni quinquennio dai Comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale. Ne consegue che una volta intervenuta la delibera comunale di aggiornamento, ogni permesso di costruire che deve ancora essere rilasciato può essere

legittimamente assoggettato solo al pagamento degli oneri di urbanizzazione tabellari previsti dal nuovo provvedimento comunale, applicati in relazione alla localizzazione del manufatto. In altri termini la determinazione degli oneri di urbanizzazione deve essere effettuata sulla base dei valori in vigore alla data del rilascio del titolo edilizio, e non alla data in cui è stata presentata istanza per il medesimo titolo.

Parcelle professionali: liquidazione da parte dell'Ordine

Nel caso in cui sia chiamato ad esprimere un giudizio di congruità sulla parcella di un professionista, l'Ordine professionale non può limitarsi alla verifica della rispondenza delle somme richieste rispetto alle tabelle professionali sotto il profilo dell'importo in relazione alla consistenza dell'opera prestata, ma deve, altresì, procedere al controllo in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi necessari a giustificare la richiesta per la conseguente liquidazione di onorari, nell'interesse sia della categoria che dei clienti. Si è espresso in tal senso il Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 8749 del 24.12.2009. Sulla base del suddetto principio la Corte ha, quindi, giudicato legittimo il provvedimento con il quale il Consiglio di un Ordine professionale ha respinto la richiesta di emissione di un parere di congruità circa la liquidazione degli onorari per

prestazioni professionali eseguite nell'interesse di una società, risultando agli atti che l'incarico professionale era stato conferito da soggetto non in possesso dei necessari poteri di rappresentanza.

La Sentenza aderisce ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il parere di congruità sulle parcelle professionali non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale, ma implica una valutazione di congruità della prestazione che non può prescindere dal considerare l'effettiva realtà delle prestazioni professionali rese.

Nella fattispecie dunque l'Ordine non poteva dunque esimersi dal rilevare la mancanza di un sottostante contratto d'opera professionale tra il professionista e la società a carico della quale veniva emessa la parcella.

RIDETERMINATO IL TASSO DI INTERESSE LEGALE

L'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. del 15.12.2009 n. 291, stabilisce che la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile è fissata all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Tasso	Periodo di vigenza	Riferimento normativo
5,00%	fino al 15.12.1990	art. 1284 codice civile
10,00%	dal 16.12.1990	art. 1, legge 26.11.1990, n. 353
5,00%	dal 01.01.1997	art. 2 c. 185, legge 23.12.1996, n. 662
2,50%	dal 01.01.1999	Dm 10.12.1998
3,50%	dal 01.01.2001	Dm 11.12.2000
3,00%	dal 01.01.2002	Dm 11.12.2001
2,50%	dal 01.01.2004	Dm 01.12.2003
3,00%	dal 01.01.2008	Dm 12.12.2007
1,00%	dal 01.01.2010	Dm 04.12.2009

Al via il nuovo sistema informatico per il controllo dei rifiuti

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR), ai sensi dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 e dell'articolo 14-bis del Dl 78/2009.

In particolare, il SISTR, finalizzato a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), è costituito da un speciale software, un dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo

destinato al trasporto dei rifiuti.

Al riguardo, si evidenzia che le imprese edili, in linea generale, non sono tenute ad adottare il nuovo sistema informatico, rientrando nelle categorie espressamente esonerate da tale obbligo, sia in quanto produttrici di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), sia in qualità di trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8.

Il decreto, infatti, dispone l'obbligo all'adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi dell'art. 189 del Dlgs 152/2006 (Codice dell'ambiente). Per ulteriori informazioni consultare il sito www.sistri.it.

Nuova procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica

Dal 1 gennaio 2010 è entrata a regime la procedura per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali) e viene così a decadere il regime transitorio più volte prorogato negli ultimi anni.

La procedura ordinaria prevista dall'art. 146 del Dlgs 42/2004, di competenza regionale (salva delega ad altro ente pubblico), è caratterizzata dall'intervento della Soprintendenza non più in via successiva, ma preventiva attraverso il rilascio di un parere entro un termine perentorio. Il parere del Sovrintendente ha natura vincolante per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e quindi del successivo titolo abilitativo edilizio (DIA o permesso di costruire).

Sino al 31 dicembre scorso l'autorizzazione paesaggistica veniva emanata (sempre nell'ambito della procedura relativa al titolo abilitativo edilizio) previa valutazione, a livello comunale (delega regionale), della compatibilità dell'intervento e successivamente inviata alla Soprintendenza che nei 60 gg. successivi poteva esercitare il suo potere di annullamento.

Con il nuovo regime:

- l'autorità competente entro 40 gg. dovrà verificare la

documentazione, acquisire il parere della commissione per il paesaggio e trasmettere la richiesta alla sovrintendenza;

- la sovrintendenza nei 45 gg. successivi dal ricevimento dovrà emanare il parere vincolante. Se la sovrintendenza non esprime il proprio parere si procederà, ma a discrezione dell'amministrazione, alla convocazione della conferenza dei servizi (che si dovrà concludere entro 15 gg.);
- l'autorità competente, in caso di parere favorevole, rilascerà l'autorizzazione paesaggistica; in caso di parere negativo emana il preavviso di diniego. Il termine è di 20 gg.;
- l'autorità competente procederà al rilascio dell'autorizzazione o al diniego in ogni caso decorsi 60 gg. dal ricevimento della pratica da parte della sovrintendenza.

La durata massima del procedimento è di 105 gg., salvo che non si debba convocare la conferenza dei servizi nel qual caso sarà di 120 gg.. I tempi potrebbero risultare anche superiori considerato che i termini per l'intervento della sovrintendenza decorrono dal ricevimento della documentazione.

In precedenza il termine complessivo di durata del procedimento era di circa 120 gg. (60 gg. per il

rilascio dell'autorizzazione + 60 gg. dal ricevimento della documentazione entro cui la sovrintendenza poteva esercitare il potere di annullamento o in alternativa di 60 gg. + 60 gg. per la richiesta diretta alla sovrintendenza dell'autorizzazione).

Peraltro si evidenzia che la nuova disciplina trova applicazione anche ai procedimenti che alla data del 31 dicembre 2009 non si sono ancora conclusi con l'emanazione dell'autorizzazione.

Si ricorda infine che l'art. 159 aveva imposto alle Regioni,

sempre entro il 31 dicembre 2009, la revisione dei vigenti sistemi di delega del potere autorizzatorio (generalmente ai comuni) attraverso la verifica della sussistenza nelle amministrazioni delegate dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ora richiesti e ciò a pena di decadenza delle deleghe in essere.

L'entrata in vigore dell'art. 146 pertanto ha determinato nelle regioni che entro tale data non hanno provveduto alla revisione dei sistemi di delega, un ritorno del potere in capo alle regioni stesse.

Solo ingegneri magistrali per le strutture in zona sismica

Con nota n. 423/DG del 10.02.2009 il Dipartimento n. 9 (Infrastrutture Lavori pubblici - Politiche della casa E.R.P. - Risorse idriche - Ciclo integrato acque) della Regione Calabria ha richiesto al Consiglio superiore dei lavori pubblici un parere circa la possibilità, per gli Architetti e Ingegneri Junior iscritti alle Sezioni B dei rispettivi Albi di cui agli art. 16 e 45 del Dpr 328/2001, di "firmare in proprio le progettazioni (compreso i calcoli statici) da depositare ai sensi della normativa concernente la realizzazioni di costruzioni in zone sismiche".

Accanto al supporto alle attività svolte dagli iscritti alla sezione A, il Dpr 328/2001 attribuisce ai professionisti juniores la competenza all'esercizio di alcune attività autonome.

Tali attività per l'ingegneria civile ed ambientale concernono "la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni semplici con l'uso di metodologie standardizzate, nonché i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualsiasi natura".

Il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici è del parere che, per costruzioni civili semplici (progettate e realizzate) con l'uso di metodologie standardizzate, si debbano intendere le costruzioni civili i cui comportamenti sotto le azioni applicate sono analizzabili con l'uso di metodologie elementari e collaudate per le quali non si richiedono varianti e/o estrapolazioni per il caso singolo, e la cui edificazione comporta mezzi d'opera e di controllo semplici e ricorrenti, tenendo presente che una volumetria o un'altezza limitate nella costruzione, e altresì una sua tipologia ricorrente, così come l'edificazione in un sito ben conosciuto dal punto di vista idro-geologico e geotecnico, non sono sufficienti ad attribuire automaticamente semplicità alla costruzione, le cui relative attività professionali devono restare confinate agli ingegneri e agli

architetti magistrali.

Esistono inoltre costruzioni o loro parti che possiedono solo apparentemente i connotati della semplicità rispetto alle pertinenti prestazioni professionali di progettazione e direzione e che pertanto non possono essere svolte con "l'uso di metodologie standardizzate".

Un caso è quello delle strutture delle costruzioni di qualsiasi tipologia da realizzare o realizzate con qualsiasi materiale strutturale ricadenti in zona sismica, qualunque ne sia il livello di sismicità.

In merito le nuove N.T.C. hanno attribuito al progettista, la "responsabilità dell'intera progettazione strutturale", nonché della soluzione dei problemi inerenti anche gli elementi architettonici ed impiantistici quando siano interessati da azioni, sollecitazioni e deformazioni dovute alle loro connessioni con le strutture in particolare in zona sismica. Vi è dunque in atto in Italia una significativa evoluzione, in generale, della elaborazione del progetto strutturale, attraverso l'applicazione del N.T.C. che accentua la rilevanza delle componenti geotecnica e dinamica e che in zona sismica si caratterizza con la modellazione sismica concernente innanzitutto "la pericolosità sismica di base" del sito della costruzione quale elemento primario di conoscenza per la determinazione delle azioni sismiche di progetto in base alle quali valutarne la sicurezza. Ciò toglie ogni pregio alla tradizionale classificazione sismica del territorio nazionale per zone.

Le nuove N.T.C. hanno affidato, inoltre, per la prima volta in Italia, al progettista delle strutture il compito e la responsabilità del controllo dell'affidabilità dei codici utilizzati e dell'idoneità del programma per ogni singola concreta applicazione, nonché la verifica dell'attendibilità dei risultati di calcolo.

Il progetto strutturale, dunque, richiede al professionista che lo redige conoscenze, valutazioni, calcoli, che afferiscono

ad un livello superiore a quello delle metodologie standardizzate. Ogni struttura, peraltro, è prototipo di se stessa, per concezione, caratteristiche, azioni e sito, tale cioè da comportare specifiche modellazioni (geologica, geotecnica, sismica, ...), per morfologia dei luoghi, presenza di altre costruzioni ecc.

Pertanto, per quanto sopra espresso, allorchè fra le azioni applicate è da considerare l'azione sismica -ma analoga considerazione vale per altre azioni di natura dinamica (vibrazioni e urti), o per l'azione del vento non riconducibile a schemi di carico e possibilità di analisi espressi dalla normativa vigente, ovvero in presenza di cedimenti fondazionali- poichè l'attività professionale non può svolgersi con l'uso di metodologie standardizzate nel significato in precedenza espresso, l'Assemblea ritiene che le attività professionali relative a tali costruzioni debbano restare di esclusiva competenza degli ingegneri e architetti magistrali.

Anche la Cassazione si è espressa riguardo alle competenze professionali per le costruzioni in zona sismica chiarendo (Cass. Il 8 aprile 2009 n. 8543) che tale progettazione non rientra nelle competenze dei geometri: il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta -e quindi se la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, ai sensi dell'art. 16, lett. m), del Rd 11 febbraio 1929 n. 274- consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione «non modesta» essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Nuova circolare sulle Norme tecniche per le costruzioni

Con la nuova Circolare in data 11.12.2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22.12.2009, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti torna con ulteriori chiarimenti sul delicato tema dell'applicabilità del Dm 14.01.2008, recante le nuove Norme tecniche per le costruzioni, a seguito della cessazione del periodo transitorio di applicazione.

Come noto infatti l'art. 1-bis della legge 77/2009 ha definitivamente sancito dal 30.06.2009 la fine del regime transitorio in cui poter applicare le norme previgenti in alternativa a quelle contenute nel citato Dm 14.01.2008, le cui istruzioni applicative sono contenute nella Circolare 2.02.2009, n. 617. Con la successiva Circolare in data 5.08.2009 il Ministero ha poi cercato di fare chiarezza su alcuni aspetti, in particolare concernenti lavori e progetti in corso alla suddetta data. La nuova Circolare fornisce ulteriori chiarimenti, in particolare tesi a chiarire per quali interventi possa continuare ad applicarsi, anche successivamente al 30.06.2009, la normativa tecnica precedentemente in vigore.

Lavori privati

Con particolare riferimento ai lavori privati il documento, rifacendosi a quanto già chiarito dalla precedente circolare, e cioè che le nuove norme tecniche si applicano a tutti i lavori iniziati dopo il 30.06.2009, chiarisce che l'inizio dei lavori va identificato con l'adempimento degli

obblighi previsti dagli artt. 65 e 93 del Dpr 380/2001 (denuncia dei lavori e presentazione del progetto strutturale).

La normativa previgente può essere applicata in tutti i casi in cui alla data del 30.06.2009 sia stato effettuato il deposito del progetto strutturale.

Lavori pubblici

Quanto ai lavori pubblici invece la circolare ribadisce che il momento discriminante per l'applicazione della normativa va individuato nell'affidamento dei lavori ovvero nell'avvio della progettazione definitiva o esecutiva.

Varianti in corso d'opera

In presenza di modifiche sostanziali dell'organismo edilizio, in quanto tali implicanti a giudizio del progettista delle strutture un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell'opera, dovrà essere effettuata una esplicita verifica di congruenza tecnica del progetto variato con le nuove norme tecniche, ovvero una nuova progettazione strutturale dell'intero organismo costruttivo.

Qualora, sempre a giudizio del progettista, la variante non abbia le caratteristiche per essere qualificata come sostanziale, potrà continuare ad essere applicata la normativa precedentemente in vigore alla data del 30.06.2009.

Detrazione 55%: software per l'invio della comunicazione

I Decreto Anticrisi 2009 ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai lavori per i quali si intende avvalersi della detrazione del 55% (riqualificazione energetica) che proseguono oltre il periodo d'imposta 2009.

Le comunicazioni dovranno essere inviate all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, entro il 31 marzo 2010, indicando le spese sostenute nel 2009, qualora i lavori non siano già terminati entro il 31 dicembre 2009.

L'Agenzia ha reso disponibile sul suo sito il software "Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica" che consente la compilazione e la trasmissione della comunicazione dal 4 gennaio 2010.

Dal 1° gennaio 2010, inoltre, entrano in vigore i nuovi valori di riferimento sul risparmio energetico, più rigidi rispetto a quelli in vigore fino a fine 2009 per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.

In particolare, per ottenere la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica "globale" occorre far riferimento ai valori limite di fabbisogno di energia primaria annua per la climatizzazione invernale riportati nelle tabelle del punto 2 dell'Allegato A del decreto 11 marzo 2008 e, per gli interventi sulle strutture opache orizzontali, verticali, e sulle finestre comprensive di infissi, i valori limite di trasmittanza termica a cui far riferimento sono quelli riportati nella tabella del punto 2 dell'Allegato B del medesimo decreto 11 marzo 2008.

VARIE

Piano Casa nel Friuli Venezia Giulia

È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46, 1° S.O. la legge regionale 11.11.2009, n. 19. Il provvedimento reca al Capo VII le norme sul Piano Casa dal titolo «Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente».

Interventi ammissibili

L'art. 58 consente di effettuare interventi di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti, o di parte di essi, a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera o ricettivo-complementare e direzionale, con possibilità di realizzare un ampliamento, attraverso la sopraelevazione o la costruzione di manufatti edilizi interrati o fuori terra, nel limite massimo del 35% del volume utile esistente. Detti interventi possono essere eseguiti su immobili situati all'esterno delle zone omogenee A e B0 o singoli edifici ad esse equiparate, a condizione che gli standard urbanistici derivanti dall'ampliamento siano reperiti in zona compatibile distante non più di 1.000 metri, e possono comportare aumento delle unità immobiliari esistenti, con riferimento alla parte effettivamente ampliata. In caso

di sopraelevazione in deroga agli strumenti urbanistici comunali, questa non può superare i due piani, o comunque 6 metri.

È inoltre ammesso l'ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti (il provvedimento non specifica alcuna categoria tipologica, per cui è da ritenere che il riferimento sia a qualsiasi tipo di edificio esistente), a condizione che l'ampliamento non superi i 200 mc. Contrariamente agli interventi descritti al paragrafo precedente questa tipologia di intervento non può comportare aumento del numero delle unità immobiliari esistenti, salva diversa previsione contenuta negli strumenti urbanistici comunali. Può esserci in questi casi sopraelevazione, solo se non espressamente vietata dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque non oltre i limiti di altezza massima delle costruzioni da questi individuati.

Sono inoltre consentiti dall'art. 59, nelle zone omogenee D, interventi di ampliamento di edifici o unità immobiliari a destinazione produttiva esistenti, nel limite massimo del 35% della superficie utile esistente e comunque fino al massimo di 1.000 mq, attuabili anche attraverso la realizzazione di solai interpiano.

Vincoli e limitazioni

Gli interventi ammessi dagli artt. 58 e 59 del provvedimento, che possono essere effettuati anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, devono assicurare il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici o delle unità immobiliari.

Gli interventi sopra descritti in nessun caso possono avere luogo su edifici abusivi non sanati entro il 30.09.2009, su aree o edifici soggetti a vincolo espropriativo o vincolo di inedificabilità assoluta, nonché in deroga alle disposizioni elencate dall'art. 57, comma 2, lettera a). I lavori devono iniziare entro cinque anni dalla

data di entrata in vigore della legge.

Sostituzione edifici e trasferimento diritti edificatori

In caso di interventi di ristrutturazione con demolizione totale o parziale, attuati con sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche o architettoniche o paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali, e che comportino una diminuzione del volume o superficie utili o delle unità immobiliari esistenti. L'art. 60 consente, infine, la stipula di una convenzione tra il Comune ed il soggetto interveniente, per il trasferimento in altre aree dei diritti edificatori e l'aumento degli stessi del 50%.

Nuove disposizioni con la Finanziaria 2010

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30.12.2009 la legge 23.12.2009, n. 191, Legge Finanziaria per il 2010, che è entrata in vigore dal 1.01.2010. Queste le principali novità in ambito edile.

Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

I commi 10 e 11 dell'art. 2 prorogano all'anno 2012 la detrazione Irpef spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell'onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro). Sono interessate dalla proroga le spese relative a unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie purché provvedano all'alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30.06.2013. Viene poi introdotta a regime l'aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del Dpr 380/2001. L'applicazione definitiva dell'aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, è compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009/47/CE, i servizi ad

alta intensità di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

I commi 229 e 230 dell'art. 2 riaprono i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni includendo nell'ambito di applicazione i beni posseduti alla data del 1.01.2010, in luogo della precedente fissata al 1.01.2008. Conseguentemente, vengono differiti dal 31.10.2008 al 31.10.2010 i termini per il versamento dell'imposta sostitutiva e per la redazione e il giuramento della perizia di stima.

Messa in sicurezza degli edifici scolastici

Il comma 239 dell'art. 2 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per materia, nonché per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati.

NUMERO 1.2009**IN PRIMO PIANO**

Ordini professionali e libero mercato ...
 Evento sismico a L'Aquila
 Studio del settore commerciale nell'hinterland udinese
 Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale

OPERE PUBBLICHE

Le regole dell'Autorità per il collaudo delle opere pubbliche
 Incentivi interni al 2% nelle Regioni a statuto speciale

GIURISPRUDENZA

La regolarità contributiva vale per il singolo cantiere
 Definizione di pertinenza per ampliamento di edificio
 Trasformazione di pergolato in tettoia
 Permesso di costruire per strutture in ferro
 Mutamento destinazione d'uso: DIA o permesso di costruire?
 A chi compete la demolizione di un manufatto abusivo

AMBIENTE E SICUREZZA

Non è rifiuto lo scavo riutilizzato nello stesso cantiere
 Quali sanzioni per macchine «insicure»?

NORMATIVA TECNICA

Interventi per la sicurezza delle grandi dighe
 Come valutare l'efficacia di impianti fotovoltaici e moduli
 Nuovi standard ISO sull'uso delle acque

VARIE

Detrazioni fiscali per interventi edilizi
 Imposta di bollo in caso d'uso per gli allegati alla pratica edilizia

NUMERO 2.2009**IN PRIMO PIANO**

Il ruolo dell'Ordine nella riforma che non c'è

HANNO SCRITTO

La sicurezza «riscopre» il libretto del fabbricato
 Il decalogo dei ponti sbagliati

OPERE PUBBLICHE

Decorre dalla data di rilascio la validità mensile del DURC
 L'esclusione delle offerte anomale per la UE
 Quale il margine di utile congruo?
 Per le società controllate no all'esclusione automatica

GIURISPRUDENZA

Pena pecuniaria in sostituzione di pena detentiva
 Requisiti di partecipazione a gare d'appalto
 Distanze tra edifici in zona sismica

AMBIENTE E SICUREZZA

Come nominare il preposto dopo il Dlgs 81/2008
 Quando redigere DUVRI e DVR in un condominio
 Responsabilità di committente e coordinatore nei cantieri
 Monitoraggio dei corpi idrici

VARIE

Vulnerabilità di elementi non strutturali nelle scuole
 Procedure 2009 per le detrazioni fiscali del 55%

NUMERO 3.2009**IN PRIMO PIANO**

Competenze professionali di ingegneri e architetti

OPERE PUBBLICHE

Contratti di appalto con proroga limitata
 Ulteriori indicazioni sull'avvalimento
 La compensazione del costo dei materiali

GIURISPRUDENZA

Appalti pubblici, in gara consorzi stabili e consorziati
 Titoli abilitativi per la ristrutturazione edilizia
 Chiarimenti sulle procedure di finanza di progetto

AMBIENTE E SICUREZZA

Linee guida UE non vincolanti sulle vibrazioni
 Il punto sul Testo unico ambientale
 Quali sanzioni per il DVR incompleto?
 Anche i tetti in sicurezza

La certificazione energetica in un vademecum

VARIE

Edifici e atti interessati dalla certificazione energetica
 Minime prestazioni energetiche degli edifici

NUMERO 4.2009**IN PRIMO PIANO**

Proposte al «Codice regionale dell'edilizia» e al «Piano casa»

GIURISPRUDENZA

Studio in casa? Non si paga l'Irap
 Responsabilità del professionista nella Dia

AMBIENTE E SICUREZZA

Tra i privati sospese le regole contro il rumore
 Aspetti di prevenzione incendi sugli alberghi

VARIE

Competenze degli ingegneri triennali
 Le novità del collegato alla finanziaria
 Imposta di bollo per i servizi resi dai VVF

SPECIALE ELEZIONI

Elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali
 Il Regolamento elettorale
 Fac-simile presentazione candidatura

NUMERO 5.2009**IN PRIMO PIANO**

PEC obbligatoria dal 29 novembre
 La mozione del 54° Congresso Nazionale degli Ingegneri
 Rinnovati i Consigli degli Ordini Ingegneri del FVG

OPERE PUBBLICHE

Verifica delle offerte anomale
 Imposta di bollo sugli elaborati tecnico-progettuali

GIURISPRUDENZA

Gli ingegneri chimici come consulenti chimici di porto
 Responsabilità in caso di rovina o difetto dell'opera

AMBIENTE E SICUREZZA

Lavoratore autonomo e cantiere
 Sicurezza ascensori: verifica e adeguamento

NORMATIVA TECNICA

I provvedimenti regionali per le costruzioni antisismiche
 Linee guida sulla vulnerabilità di elementi non strutturali
 Norme tecniche per le costruzioni: chiarimenti e osservazioni

VARIE

Adozione di nuove procedure al catasto terreni e fabbricati

NUMERO 6.2009**IN PRIMO PIANO**

Monitoraggio del Centro Studi sui bandi di progettazione

FEDERAZIONE

Verbale Consiglio del 19.01.2010

OPERE PUBBLICHE

Nuove soglie di applicazione delle norme UE sugli appalti
 Circolare del Ministero sui requisiti dei professionisti
 Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali edili

GIURISPRUDENZA

Non spetta il pagamento del progetto inadeguato
 Oneri di urbanizzazione dovuti in assenza di opere relative
 Parcelle professionali: liquidazione da parte dell'Ordine

AMBIENTE E SICUREZZA

Al via il nuovo sistema informatico per il controllo dei rifiuti
 Nuova procedura per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica

NORMATIVA TECNICA

Solo ingegneri magistrali per le strutture in zona sismica
 Nuova circolare sulle Norme tecniche per le costruzioni

VARIE

Detrazione 55%: software per l'invio della comunicazione
 Piano Casa nel Friuli Venezia Giulia
 Nuove disposizioni con la Finanziaria 2010

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria
da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

parcelle Giampiero Calligaro
ambiente Roberto Vanon
informatica Alberto Pich
lavori pubblici Renzo Zorzin
qualità Elio Candussi
sicurezza Giacomo Bartelloni
strutture Paolo Delpin
urbanistica Roberto Ocera
acustica Alberto Tibo
certificazione energetica Francesco Delli Zotti
produzione di energia Fabio Rosso

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria
lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Vito Antonio Ardone
energia e impianti Stefano Longhi
formazione e aggiornamento professionale Giulia Vendrame
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Massimiliano Liberale
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Laura Dizorz
strutture Alessandra Togic
urbanistica, edilizia e del paesaggio Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Via del Traverso, 8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria
lunedì 9.00-12.00
martedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
mercoledì 9.00-12.00
giovedì 9.00-12.00 - 16.00-18.00
venerdì 9.00-12.00

commissioni

applicazione tariffa professionale Luigi Battistella, Claudio Pillon e Andrea Tegon
ambiente e territorio Nino Aprilis
formazione professionale Nino Aprilis, Vittorio Bozzetto e Fabio Braccini
impianti tecnologici Domenico D'Andrea (elettrici) e Gian Luigi Pasut (termotecnici)
lavori pubblici Umberto Natalucci e Andrea Tegon
libera professione e docenza Domenico D'Andrea
industria Fabio Braccini e Claudio Pillon
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Vittorio Bozzetto
strutture Antonino Colussi e Fabio Braccini
urbanistica Nino Aprilis
giovani Sara Stivella

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria
lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

ambiente Michele Mion
geotecnica Francesco Alessandrini
impianti Stefano Comuzzi
informatica Marco Cojutti
lavori pubblici Mario Causero
parcelle Fabrizio Loschi
qualità Livio Fantoni
sicurezza Corrado Quagliarella
strutture Natalino Gattesco
territorio e mobilità Roberto Gentilli
terzo settore Pierluigi Marzullo